



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 82Anno 1981Prot. n. 28073/3954

IL SINDACO

(CF. 00580600013)

VISTA la domanda in data 15/10/1980presentata dal Sig. Società Italiana per l'Esercizio Telefonico
nato a _____residente in FirenzeVia Masaccio n. 227registrata il 15/10/1980al Prot. Generale n. 28073corrispondente al n. 3954 di prot. _____del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di rinnovo concessione edilizia per costru-
zione centrale telefonicasull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 64particella n. 7167/1 posta in GragnanaVia Risorgimento

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario _____

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. _____ del _____

VISTO il parere n. 40 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 3/12/1980

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 278 in data 3/2/81

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **SOC. ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO** residente a Firenze
Via Masaccio n. 221
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di costruzione centrale telefonica
a Gragnana Via Risorgimento (rinnovo)

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a); d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché Mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 2/1/1981 (1)
~~dalla~~ data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre) (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali



Carrara addì 21 Febbraio 1981

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

SIP - SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO p.a. 4^a Zona
Agenzia di MASSA - VIAREGGIO
IL DIRETTORE

addì, 19.3.81



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 28073/3954 - 80

Carrara, li 24 Febbraio 1981

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. SOC. S.I.P. - 4ª zona -

Via Masaccio, 221

FIRENZE

Mi prego informarla che in data 21 Febr. 81 è stata ri-
\lasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di
rinnovo concessione edilizia per modifiche centrale telefonica
a Gragnana Via Risorgimento
e che dalla data del ricevimento della presente decorre il ter-
mine di un anno previsto dall'art. 4 comma IVª della legge 28/1/77
n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della
deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ulti-
mazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio
dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro
dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore
8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

IL SINDACO

Mod. 23-1 (per l'Imposta) (1978) - C. 008400



AMMINISTRAZIONE

P. CARRARA

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

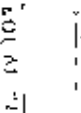
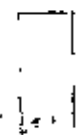
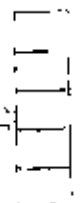


COMUNE DI CARRARA

Ufficio Urbanismi

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente sul retro
la facciale in indicazione richiesta



A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO E DI RISCOSSIONE

della:

del:

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

☐ Assicurata

☐ Pacco

indirizzata a *Sop. S.I.P.*

- 1^a zona

Via Moro 221 - Firenze

N. *5440* di L.

spedito il

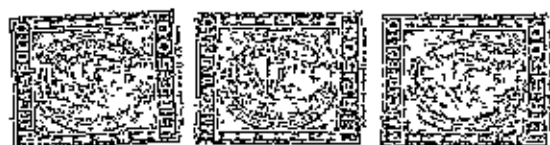
dall'Ufficio di

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.

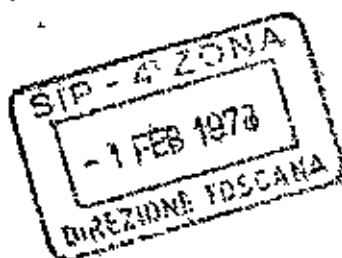


COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE



Pratica N.
Anno 1978
Prot. n. 31599/2822



IL SINDACO

VISTA la domanda in data 12 Dicembre 1977
presentata dal Sig. Società Italiana per l'Esercizio Telefonico
G.F. 00580600013
nato a
residente in Firenze
Via Masaccio n. 221
registrata il 12 Dicembre 1977
al Prot. Generale n. 31599
corrispondente al n. 2822 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di costruzione di centrale telefonica

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n.
particella n. 7167/1 posta in Gragnana
Via Risorgimento

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. del

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di im-
prenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della legge
28-1-1977, n. 10;

VISTO il parere n. 43 della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del 20/12/1977

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. _____
in data _____

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6
agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive
modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. SIP. residente a Firenze
Masaccio n. 221
Via _____
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di costruzione di centrale telefonica a
Gragnana Via Risorgimento

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
=

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L.
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
=

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché Mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. comimisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 12/1/1978 (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre) (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali



IL SINDACO

Genesi Aldo

Carrara addì 2 Gennaio 1978

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Fucini Enrico

addì,

30/1/78

CORIA



Alboreo stampati L. 509

COMUNE DI GARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N.
Anno **1978**
Prot. n. **31599/2822**

IL SINDACO

VISTA la domanda in data **12 Dicembre 1977**
presentata dal Sig. **Società Italiana per l'Esercizio Telefonico**
nato a **C.F. 00580600013**
residente in **Firenze**
Via **Masaccio** n. **221**
registrata il **12 Dicembre 1977**
al Prot. Generale n. **31599**
corrispondente al n. **2822** di prot.
del **3°** Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di **costruzione di centrale telefonica**

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n.
particella n. **7167/1** posta in **Gragnana**
Via **Risorgimento**

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. del

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di im-
prenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della legge
28-1-1977, n. 10;

VISTO il parere n. 43 della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del 20/12/1977

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 3
in data 12/12/1977

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6
agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive
modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. STP. residente a Firenze
Via Masaccio n. 221
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di costruzione di centrale telefonica a
Gragnana Via Risorgimento

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L.
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché Mq.
afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. _____ per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. _____ commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. _____ del _____ rilasciata da _____

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire _____

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 12/1/1978 (1)
~~dalla data della presente concessione~~ ed ultimati entro 3 (tra) (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto; salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali



IL SINDACO

Gerardo Alfano

Carrara addì **2 Gennaio 1978**

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Enrico Turley

addì,

20/1/78

18 GEN 1978



COMUNE DI CARRARA

17 GEN 1978

Prot. N° 2316

arch.
Varisari

Spett. Uff. Tecnico
del Comune di
Carrara

La sottoscritta Cicca Luisella residente a Hanna
di Carrara via Corsi 21/ter ha richiesto la licenza edilizia
per l'esecuzione di lavori interni al proprio edificio
situito in Grogna via Risorgimento.

Detta licenza è stata esaminata ed approvata dalla
Commissione Edilizia Comunale in data 20/11/77 n° 43.

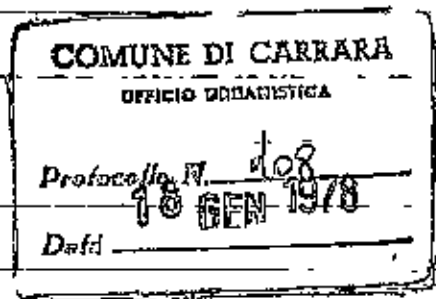
Poiché i lavori relativi consistono nell'adattamento
a Centrale Telefonica e sbramo impianti a cura della
S.I.P., chiedo a codesto Spett. Ufficio che la licenza
in questione venga intestata a S.I.P. Società Italiana
per l'Erario telefonico p.q. con sede sociale in
Firenze, via Maracci 22, che provvederà a ritirarla.

Con osservanza

Carrara 17-gennaio 1978

Cicca Luisella

Vedute.



F. Senni

19/1/78

Intesa le concessione alla S.I.P.

Favio
26/1/78



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: NUOVA LICENZA EDILIZIA.

Risposta al N. _____ in data _____

Allegati _____

Prot. n. 31599/2822

Carrara 9/1/1978

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. CRICCA LUISELLA

Via dei Corsi, 21/ter

MARINA DI CARRARA

Mi prego informarla che in data 2 Gennaio 1978

è

stata rilasciata la licenza edilizia da Lei richiesta per la costruzione di _____
una centrale telefonica

a Gragnana Via Risorgimento e che

dalla data della suddetta decorre il termine di un anno previsto dall'art. 10
della Legge Urbanistica 5 Agosto 1967 n° 765 per la validità della licenza
stessa.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima di iniziare i lavori,
presso la Sezione Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto.

IL SINDACO
Forzani Alfredo

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 196__ e questo giorno _____ del mese di _____ io sotto
scritto Messo Comunale ho notificato copia del presente atto al sig. _____
consegnandola a
mano di _____

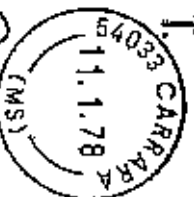
IL MESSO COMUNALE



AMMINISTRAZIONE P. I.

AVVISO DI RICEVIMENTO
E DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A



POSTE ITALIANE

*120

*Comune di Carrara
Ufficio Municipale
P. 229 e Guigno*

1. R.

ALIAS IN REGISTERED OFFICE

P

5007

X
ADDRESS
Passo

Monizal de Lins
Via do Cora 1/2
Mau de

5483

12/

Barra

ma

Exat. do M. de
1954-1955